



COMUNE DI PIANCOGNO
VIA NAZIONALE n° 49,
25050 PIAMBORNO (BS)

**REGOLAMENTO PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO
SULLA VIABILITA'
AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)**

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 IN DATA 27.04.2011

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 59 della L.R. 31 del 05/12/2008, delle strade agro-silvo-pastorali, di cui al successivo "Allegato A" (elenco sintetico strade).

Art. 2 – Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali di cui all'"Allegato A" è il Consorzio Forestale, qui di seguito denominato anche semplicemente "gestore".

Art. 3 Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L.R. 31/08.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito riportante la normativa di riferimento (L.R. n. 31 del 05.12.2008, art. 59), gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECCETTO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 – Chiusura con barriera

Il Consorzio Forestale mediante apposito atto, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana di Valle Camonica ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 21.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

Il Consorzio Forestale, in accordo con il Comune di Piancogno, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

In caso di presenza di neve, le strade sono da intendersi chiuse a qualsiasi transito motorizzata, senza necessità di alcuna ordinanza sindacale, per cui il gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo non autorizzato.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune di Piancogno, utilizzando il modulo "Allegato B" allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito – Enti autorizzanti

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune di Piancogno, entro 30 gg dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello "Allegato C" allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte dell'Ente autorizzante l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di un solo mezzo. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Comune di Piancogno interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

In caso di mancato riscontro entro 30 gg, vale la regola del silenzio-assenso.

Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica da parte dell'Ufficio preposto al rilascio della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- A1** Proprietari o affittuari di immobili serviti dalla strada (nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile per una durata pari ad almeno 12 mesi);
- A2** Soggetti privati, sia residenti che non residenti, che svolgono attività venatorie;

Soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi;

Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate ed autorizzate;

- B1** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte boschive;
- B2** Esigenze legate alla fornitura ed allo svolgimento di attività lavorative presso strutture di servizio;
- B3** Esigenze legate all'accesso alle malghe comunali da parte degli affittuari degli alpeggi;
- B4** Esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- B5** Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C1** Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, media, superiore ed universitaria;
- C2** Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- C3** Esigenze di soggetti autorizzati all'esercizio dell'Uso Civico di legnatico per utilizzazione di piante assegnate o su lotto di recente utilizzazione;
- D1** Esigenze di circolazione con veicoli a motore per i cittadini iscritti negli elenchi di coloro che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente Regolamento partecipando alle tradizionali "Giornate delle Strade", di cui al successivo art. 25;
- D2** Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età in possesso di patente di guida valida;
- D3** Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso sia a bordo. Il tutto con le limitazioni previste per le strade come alla categoria D2;
- E1** Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;
- F1** Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi.

Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate in base alle Categorie richieste e non potrà superare in ogni caso l'anno solare.

I rimborsi delle spese dovranno essere pagati mediante versamento alla Tesoreria del Comune di Piancogno ed esibizione della relativa ricevuta prima del rilascio.

I periodi di validità massima ed i rimborsi spese previsti per ciascuna Categoria sono i seguenti:

- Per la categoria d'utenza "A1" il permesso di transito sarà rilasciato alle seguenti condizioni e limitatamente ad una sola strada oltre a quella di accesso all'immobile in proprietà o in affitto:

validità	Nativi o residenti	Non residenti
12 mesi – anno solare (dall'1/1 al 31/12)	versamento di € 30;	versamento di € 60
1 mese	versamento di € 15	versamento di € 30
7 giorni	versamento di € 07	versamento di € 14
1 giorno	versamento di € 03	versamento di € 06

- il permesso sarà gratuito solo per la strada d'accesso all'immobile di proprietà o in affitto;
- Per la categoria d'utenza "A2" il permesso di transito avrà validità limitata al periodo di quattro mesi, sarà soggetto al versamento della somma di € 70 per i non residenti e di € 30 per i nativi o residenti;
- Per le categorie d'utenza "B" il permesso di transito avrà validità di **mesi sei** e sarà **gratuito**;
- Per le categorie d'utenza "C1-C2" il permesso di transito avrà validità di **giorni sette** e sarà **gratuito**;
- Per la categoria "C3" il permesso avrà validità commisurata alle singole esigenze e sarà **gratuito**;
- Per le categorie d'utenza "D" il permesso di transito avrà validità **annuale** e sarà **gratuito**;
- Per la categoria d'utenza "E" non verranno rilasciati permessi, ma il Comune o il Consorzio Forestale potranno autorizzare per il giorno in cui si svolge la manifestazione la libera circolazione sulla strada interessata, mediante apposita Ordinanza resa nota anche agli Organi di vigilanza e controllo.
- A tal fine andranno poste in essere lungo la strada tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti;
- Per la categoria d'utenza "F" valgono le disposizioni di cui al successivo art. 12.

Art. 12 – Convenzioni tra il Comune di Piancogno e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite unicamente da strade ricomprese nel presente Regolamento, il Consorzio Forestale in accordo con l'Amministrazione Comunale, stipulerà un'apposita convenzione con il gestore affinché quest'ultimo partecipi economicamente alla manutenzione delle strade interessate.

La stipula di detta convenzione costituirà automaticamente titolo al transito per i clienti di dette attività..

Art. 13 – Registro permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate con indicazione delle categorie, del periodo di validità e dell'importo incassato, verrà istituito presso il comune di Piancogno, che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione da parte del Consorzio Forestale Pizzo Camino e degli Organi preposti al controllo.

Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 15 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
<i>I</i>	<i>Autocarri</i>	<i>250</i>	<i>3,5</i>	<i><10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>9</i>
<i>II</i>	<i>Trattori con rimorchio</i>	<i>200</i>	<i>2,5</i>	<i><12</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>8</i>
<i>III</i>	<i>Trattori piccole dimensioni 90 CV</i>	<i>100</i>	<i>2,0</i>	<i><14</i>	<i>16</i>	<i>25</i>	<i>6</i>
<i>IV</i>	<i>Piccoli automezzi</i>	<i>40</i>	<i>1,8</i>	<i>>14</i>	<i>>16</i>	<i>>25</i>	<i><6</i>

Art. 16 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 17 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello, dell'ERSAF, nonché dei Comuni interessati e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;
- b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari di Gruppi e associazioni di protezione Civile e antincendio Boschivo e i dipendenti del Comune di Piancogno (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale Pizzo Camino;
- d. i mezzi agricoli (trattori, ecc.);
- e. i mezzi utilizzati da cacciatori per l'effettuazione di censimenti venatori, previa comunicazione ai Comuni interessati da parte dei competenti Comprensori Alpini riportante le date dei censimenti, i nominativi dei cacciatori e gli estremi degli autoveicoli.

Art. 18 – Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 105,57 a € 316,71, da irrogare da parte della Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell'Adamello ai sensi della L.R. 31/08, art. 61; l'importo potrà subire indicizzazioni a seguito di apposito provvedimento regionale.

Il permesso di transito verrà ritirato in caso di:

- a. contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati;
- b. strascico di legname o di altri materiali sulle strade;
- c. effettuare dei fuori strada con i mezzi motorizzati;
- d. abbandono di rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;
- e. disturbo alla fauna o danneggiare la flora;
- f. danno alle colture e strutture agricole o molestie ad animali.

L'Agente accertatore, unitamente al verbale o copia, rimetterà il permesso ritirato entro gg 5 al Responsabile Comunale preposto al rilascio, tenuto conto della gravità della violazione e sentito il Sindaco o l'Assessore ne disporrà la restituzione o l'annullamento motivato senza che il cittadino sanzionato possa vantarne alcun diritto.

Art. 19 – Polizza fideiussoria

Il Comune di Piancogno, potrà richiedere di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto B5 dell'art. 10), il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art 20 – Manifestazioni e Competizioni

Per quanto riguarda le manifestazioni: sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-storale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Per quanto riguarda gare e manifestazioni di ciclocross, motocicli, quad, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Consorzio Forestale, previo parere vincolante da parte del Comune di Piancogno e della Comunità Montana di Valle Camonica prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse. Entro 30 gg dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e Consorzio Forestale verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 21 – Vigilanza

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 22 – Danni

Ognuno dei possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la proprietà ed il gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 – Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Consorzio Forestale, quella straordinaria è a carico del Comune proprietario, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (Regione, Provincia, Comunità Montana).

A tale scopo il Comune di Piancogno istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11; la Comunità Montana verserà annualmente al Comune le sanzioni introitate ai sensi dell'art. 18..

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle miglorie boschive.

Art. 24 – Giornata delle strade

Sono istituite, riprendendo un'antica tradizione, le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile ed estivo in giorni non lavorativi, al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui al presente Regolamento.

L'organizzazione di tale giornata è affidata al Consorzio Forestale Pizzo Camino.

Il diritto al rilascio gratuito dell'autorizzazione al transito viene riconosciuto a coloro che partecipano ad una o più giornate.

Sono ammessi ad effettuare la "giornata delle strade" tutti i cittadini nati o residenti nel Comune.

Ai partecipanti verrà riconosciuto il diritto al rilascio dell'Autorizzazione gratuita secondo la categoria D1 di cui al precedente art. 10, su n.2 delle strade di cui al presente Regolamento.

Per i nuclei familiari sarà sufficiente la presenza di un componente del nucleo stesso per far ottenere il diritto all'intero nucleo ad essere classificato nella categoria d'utenza D1 del precedente art. 10, limitatamente ad un veicolo per ogni partecipante alla giornata.

Per la medesima categoria di cui sopra è ammesso, previa richiesta e assenso del "Capo Strada", farsi sostituire nell'adempimento della giornata lavorativa. In questo caso il "Capo Strada" annoterà

nell'elenco dei partecipanti la presenza con la seguente dicitura “...partecipato Sig. in rappresentanza del Sig.”. In questo caso il rappresentato ed eventualmente il proprio nucleo familiare acquisirà i diritti previsti nel presente Regolamento.

Di dette opportunità verrà data comunicazione con appositi manifesti da affiggersi all'albo comunale e sul territorio.

Il Consorzio Forestale provvederà all'individuazione ed alla nomina di uno o più “Capi Strada” con il compito di coordinare i lavori e decidere, sempre in accordo con l'Assessore, la priorità degli interventi necessari, nonché di certificare l'effettiva partecipazione ai lavori di ciascun cittadino. L'elenco di tutti i “Capi Strada” dovrà essere depositato presso l'Ufficio Responsabile per il rilascio dei permessi.

La certificazione alla partecipazione alla “GIORNATA DELLE STRADE”, attestata dal “Capo Strada” e sottoscritta dal Consorzio Forestale costituirà titolo all'ottenimento gratuito del permesso di transito. In merito il Consorzio Forestale si riserva di espletare le verifiche di effettiva presenza alle giornate lavorative.

Art. 25 – Accordi con altri Comuni

Il Consorzio Forestale potrà accordarsi con uno o più Comuni limitrofi al fine di consentire l'accesso gratuito su una o più strade previsto per la categoria D1 a coloro che abbiano partecipato alle Giornate delle Strade nel proprio Comune, in un'ottica di reciprocità di servizio.

Art. 26 – Aggiornamenti del Piano della VASP

- Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno verificate e recepite entro 30 gg dalla Comunità Montana, la quale entro 60 gg provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.
- In sede di revisione dei Piani d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni, il piano della VASP della Comunità Montana riceverà tutte le strade, esistenti ed in progetto, in esso contenute, contestualmente all'approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana.
- In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali a servizio della proprietà pubblica, la Comunità Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. 31/08, artt. 43-44, potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.
- In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Comune gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.
- Le variazioni dell'elenco delle strade potranno essere approvate dal Comune mediante deliberazione di Giunta.

Spett. Comune di PIANCOGNO

Via Nazionale n. 49
25052 Piancogno
Brescia

Oggetto: domanda di autorizzazione al transito su strade agro-silvo-pastorali.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a _____,

il _____, cod.fiscale _____, residente in _____,

Via/piazza _____, n° _____,

CHIEDE

il permesso di transito sulle strade Agro-Silvo-Pastorali denominate:

- DASSINE - MALGA MINE
- CROCE DI SALVEN – VAL SORDA
- PLAY - PIAN D' APRILE
- PLAY – CORVINO – GUCCIONE
- DOSSO - MANDOLINI
- GABBE incrocio VIA VIGNE
- ROCCA – DASSINE BASSO

per un periodo di:

- Giornaliero, data _____
- Settimanale dal _____ al _____
- Mensile dal _____ al _____
- Stagionale

Il rilascio dell'autorizzazione al transito è subordinato al versamento per ciascuna strada di un contributo secondo quanto stabilito da apposito regolamento, a tal fine dichiara:

di utilizzare per il transito sulle sopracitate strade Agro-Silvo-Pastorali il/i veicolo/i con:

targa _____, marca e modello _____;

targa _____, marca e modello _____;

allega:

- Copia della carta d'identità;
- Copia attestazione del versamento;

Data _____

Il richiedente

Il permesso richiesto potrà essere rilasciato solo per l'utilizzo di idonei mezzi fuoristrada in regola con vigente normativa (vedi art. 14 del regolamento).

Permesso n° del Registro delle autorizzazioni

Data

**PERMESSO DI CIRCOLAZIONE SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI DEL
COMUNE DI PIANCOGNO.**

Il sottoscritto in qualità di Sindaco Pro-tempore del Comune di Piancogno,
in esecuzione della seguente normativa: art. 26 L.R. n° 8/76 - art. 20 L.R. n° 80/89 - Ordinanza n°
04 del 02/06/1995 e al Regolamento comunale vigente;

CONCEDE

Al/alla Sig./Sir.ra _____, nato/a _____,
il _____, cod.fiscale _____, residente in _____,
Via/piazza _____, n° _____,

il permesso di transito sulla strada comunale ad uso agro-silvo-pastorale denominata:

- DASSINE - MALGA MINE
- CROCE DI SALVEN – VAL SORDA
- PLAY - PIAN D'APRILE
- PLAY – CORVINO – GUCCIONE
- DOSSO - MANDOLINI
- GABBE incrocio VIA VIGNE
- ROCCA – DASSINE BASSO

per uso strettamente privato e di servizio fondo:

- in qualità di proprietario e/o affittuario della cascina sita in località:
- per la raccolta legna;
- per controllo strade;
- per uso civico;

con il/i mezzo/i:

targa _____, marca e modello _____;
targa _____, marca e modello _____;

Il presente permesso è valido per il periodo dal _____ al _____, alle seguenti condizioni:

- A) il permesso dovrà essere esposto sul mezzo, bene in vista, e a richiesta esibito agli agenti incaricati del controllo;
- B) il mezzo non dovrà per nessun motivo abbandonare il tracciato stradale;
- C) il permesso, non rinnovabile automaticamente, esenta il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità inerente la sicurezza di transito sulla strada montana indicata;
- D) l'utilizzo del presente permesso dovrà avere carattere strettamente privato.

IL SINDACO DI PIANCOGNO

Il concessionario:dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni riportate nel vigente regolamento

IL CONCESSIONARIO
